P.G. **41563-20**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA IMU ANNO 2020.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il comma 738 dell’art. 1 Legge 160 del 27 dicembre 2019 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che dispone, a decorrere dall'anno 2020, l’abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'[articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-12-27;147_art1-com639), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

**Visto** che con Delibera di Giunta n. 43 del 11.02.2020 è stato nominato il Funzionario responsabile IMU con effetto dal 1.01.2020 nella persona della Dott.ssa Pierina Pellegrini;

**Visto** il provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n 5437/20 nella seduta del 04.02.2020 verbale 3, è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2024 e relativi allegati;

**Visto** il provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 23619/20 nella seduta del 16.03.2020 verbale n 5, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato ed integrato il DUP 2020/2024 e relativi allegati;

**Visto** il provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19549/20 nella seduta del 16/03/2020- verbale n. 6, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione del Comune di Ferrara per gli esercizi 2020/2022 e relativi allegati;

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni avranno libertà di manovra nel 2020, nei limiti di legge, nella selezione delle casistiche delle aliquote IMU e che l’obbligo di compilazione del prospetto quale parte integrante della delibera decorre per l’anno d’imposta 2021;

Dato atto che:

* *l’art. 1 comma 779, della L. 160/2019, dispone che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'*[*articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2006-12-27;296_art1-com169)*, all'*[*articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2000-12-23;388_art53-com16)*, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al* [*decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2000-08-18;267)*, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.;*

Dato atto in particolare che:

* *l’art. 1 comma 748, della L. 160/2019, dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*
* *l’art. 1 comma 749, della L. 160/2019, dispone che* *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'*[*articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1977-07-24;616_art93);
* *l’art. 1 comma 750, della L. 160/2019, dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'*[*articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1993-12-30;557_art9-com3bis)*, convertito, con modificazioni, dalla* [*legge 26 febbraio 1994, n. 133*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1994-02-26;133)*, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
* *l’art. 1 comma 751, della L. 160/2019, dispone che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;*
* *l’art. 1 comma 752, della L. 160/2019, dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
* *l’art. 1 comma 753, della L. 160/2019, dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*
* *l’art. 1 comma 754, della L. 160/2019, dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
* *l’art. 1 comma 755, della L. 160/2019, dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'*[*articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2015-12-28;208_art1)*, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al* [*comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2013-12-27;147_art1-com677)*, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al* [*comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015*](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2015;208_art1-com28)*. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;*
* *l’art. 1 comma 767, della L. 160/2019, dispone che* *le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.;*
* *per il 2020, anno di introduzione della nuova imposta, la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020 comporta l’applicazione delle aliquote nella misura “base”;*
* *l’ultimo capoverso del comma 780 art. 1 Legge 160/2019 che* *dispone l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge*, da cui si ricava il permanere in vigore delle norme compatibili;

**Tenuto conto che:**

* Per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi l’Ente ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 33.000.0000,00 al netto delle trattenute dello Stato, come da previsione di bilancio 2020 adottata con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19549/20 nella seduta del 16/03/2020- verbale n. 6;
* la nuova IMU in vigore dal 1.01.2020 come disciplinata dalla L. 160/2019 sostanzialmente consiste nell’unificazione dell’IMU e della TASI precedentemente in vigore;
* per l’anno 2019 il gettito IMU in forza della Delibera IMU C.C. n. 21770 del 14.03.2016 è stato a consuntivo di € **33.127.075,67** al netto delle trattenute dello Stato;
* per l’anno 2019 il gettito TASI in forza della Delibera TASI C.C. n. 6504 del 25.02.2019 è stato a consuntivo di € **255.200,14**;
* per l’anno 2020 l’Amministrazione intende non aumentare la pressione fiscale mantenendo inalterate le aliquote in vigore nell’anno 2019, e modificando in diminuzione le aliquote attinenti al settore agricolo secondo le seguenti modalità: aliquota 0% ai fabbricati rurali ad uso strumentale con un minor gettito stimato di € 195.000,00 rispetto al 2019 e aliquota 0,9% ai terreni agricoli con minor gettito stimato di € 315.000,00 rispetto al 2019;
* l’applicazione delle aliquote IMU 2020 come sopra riportate garantisce un gettito, al netto delle trattenute dello Stato, stimato in € 33.000.000,00 alla luce di un contenuto incremento che deriverà dagli interventi favorevoli del legislatore introdotti con la L. 160/2019;

**CONSIDERATO CHE**, in adozione alle previsioni normative illustrate e per garantire il gettito atteso come al punto precedente, l’articolazione delle aliquote IMU per l’anno 2020 sarà la seguente :

**0 per cento:**

* per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1993-12-30;557_art9-com3bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1994-02-26;133);

**0,25 per cento:**

* ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**0,4 per cento:**

* **ai fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, non classificati nel gruppo catastale D, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l’attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 1/1/2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.**

L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all’agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

* ai fabbricati acquistati, dal 1/1/2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all’insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, non **classificati nel gruppo catastale D**. L’agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L’agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l’agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l’intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l’agevolazione è stata concessa per la prima volta;

**0,6 per cento** e la detrazione nella misura di € 200,00:

**all’abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e alle relative pertinenze**, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali C2-C6-C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;**

**0,52 per cento** e la detrazione di € 200,00:

gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

**0,76 per cento:**

**- ai fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, classificati nel gruppo catastale D, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l’attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 1/1/2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.**

L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all’agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

* ai fabbricati acquistati, dal 1/1/2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all’insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, **classificati nel gruppo catastale D,** L’agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L’agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l’agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l’intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l’agevolazione è stata concessa per la prima volta;
* una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**0,90 per cento:**

* l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo di un’apposita comunicazione attestante i dati catastali dell’alloggio con eventuali pertinenze e le generalità del parente che vi dimora abitualmente e risiede, entro il 31/12 dell’anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;
* immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D2 (Alberghi e Pensioni) ;
* ai terreni agricoli non esclusi a norma di legge;

**1,06 per cento** :

* *ai fabbricati e pertinenze, a disposizione del proprietario o vuoti per un periodo continuativo di almeno un anno. Si intendono per fabbricati abitativi e pertinenze a disposizione quelli: non locati o non dati in comodato con contratto registrato ovvero, quelli non concessi in comodato al parente entro il secondo grado, comprovato dalla residenza anagrafica del comodatario utilizzatore. Tale aliquota trova anche applicazione alle unità immobiliari, diverse da quelle di cui al periodo precedente, non locate, non concesse in comodato registrato e non utilizzate direttamente dal proprietario per l’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale per un periodo continuativo di almeno un anno.*
* agli immobili di cui alla categoria catastale D/5 (banche, assicurazioni, istituti di credito, ecc);

**1,02 per cento**

a tutte le altre fattispecie immobiliari diverse da quelli disciplinate nei punti precedenti;

**RITENUTO** altresì di avvalersi della facoltàprevista all’1 comma 741 punto 6 della Legge 160/2019 di considerare abitazione principale anche l**’**unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Visti, altresì**:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- il D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all’art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti;

- il Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (R.O.U.S.) ;

**Dato atto che**:

- il presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell’ente;

- ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di revisione;

- il presente atto ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 1 del comma 779 della Legge 160/2019;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Risorse Tributarie ai sensi dell’art 49 - 1° Comma - del D. Lgs. n. 267/200;

Sentite la Giunta Comunale e la 1^ Commissione Consiliare;

**DELIBERA**

*Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto ed in virtù dell’art. 1 co. 779 della L.160 del 2019*

1. di assimilare all’abitazione l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) di approvare con decorrenza dall’1.01.2020 le aliquote e la detrazione IMU qui di seguito descritte, recependo le riduzioni/esenzioni introdotte dalla Legge di previsione dello Stato per l’anno 2020**:**

**0 per cento:**

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DL:1993-12-30;557_art9-com3bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1994, n. 133](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1994-02-26;133);

**0,25 per cento:**

ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**0,4 per cento:**

**a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, non classificati nel gruppo catastale D, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l’attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 1/1/2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.**

L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all’agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

**b**) ai fabbricati acquistati, dal 1/1/2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all’insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, **non classificati nel gruppo catastale D**. L’agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L’agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l’agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l’intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l’agevolazione è stata concessa per la prima volta;

**0,6 per cento** e la detrazione nella misura di € 200,00:

**all’abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** e alle relative pertinenze**, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali C2-C6-C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;**

**0,52 per cento** e la detrazione di € 200,00:

gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, salvo che non rientrino nella definizione di “alloggi sociali” ai sensi del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, se adibiti ad abitazione principale;

**0,76 per cento:**

**a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, classificati nel gruppo catastale D, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l’attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 1/1/2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.**

L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all’agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

**b**) ai fabbricati acquistati, dal 1/1/2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all’insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, **classificati nel gruppo catastale D,** L’agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l’attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell’immobile, soggetto all’aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L’agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l’agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l’intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l’agevolazione è stata concessa per la prima volta;

**0,76 per cento:**

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**0,90 per cento:**

l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione necessaria per usufruire dell’aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo di un’apposita comunicazione attestante i dati catastali dell’alloggio con eventuali pertinenze e le generalità del parente che vi dimora abitualmente e risiede, entro il 31/12 dell’anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

**0,90 per cento:**

* immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D2 Alberghi e Pensioni;
* ai terreni agricoli non esclusi a norma di legge;

**1,06 per cento** :

**a)** *ai fabbricati e pertinenze, a disposizione del proprietario o vuoti per un periodo continuativo di almeno un anno. Si intendono per fabbricati abitativi e pertinenze a disposizione quelli: non locati o non dati in comodato con contratto registrato ovvero, quelli non concessi in comodato al parente entro il secondo grado, comprovato dalla residenza anagrafica del comodatario utilizzatore. Tale aliquota trova anche applicazione alle unità immobiliari, diverse da quelle di cui al periodo precedente, non locate, non concesse in comodato registrato e non utilizzate direttamente dal proprietario per l’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale per un periodo continuativo di almeno un anno.*

**b) agli immobili di categoria D/5** (banche, assicurazioni, istituti di credito,ecc.);

**1,02 per cento**

**a tutte le altre fattispecie immobiliari**;

Di inviare la presente deliberazione nel rispetto della procedura di trasmissione/pubblicazione prevista in attuazione art. 1 comma 767 della L. 160 del 27.12.2019;

Di dare atto che:

1. la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020;
2. il responsabile di procedimento nonché Funzionario Responsabile IMU è la dirigente responsabile del Servizio Risorse Tributarie, Dott.ssa Pierina Pellegrini.